

# **Concessione rilasciata a Evangeliums-Rundfunk Schweiz (Concessione Radio ERF)**

del 10 dicembre 2004

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge federale del 21 giugno 1991<sup>1</sup> sulla radiotelevisione (LRTV);  
in applicazione dell'ordinanza del 6 ottobre 1997<sup>2</sup> sulla radiotelevisione,  
*rilascia* a Evangeliums-Rundfunk Schweiz (ERF Schweiz), Witzbergstrasse 23,  
8330 Pfäffikon, la seguente concessione:

## **Sezione 1: In generale**

### **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> ERF Schweiz è autorizzata a diffondere in Svizzera un programma radiofonico in lingua tedesca.

<sup>2</sup> Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni contenute nella domanda e nei documenti complementari relative all'estensione, al contenuto e al genere dei programmi nonché all'organizzazione e al finanziamento sono determinanti e vincolanti.

### **Art. 2**            Obiettivi

ERF Schweiz contribuisce allo sviluppo culturale, alla libera formazione dell'opinione degli ascoltatori e al loro divertimento. Approfondisce soprattutto le questioni etiche, religiose e culturali, contribuendo ad una migliore comprensione tra le confessioni.

## **Sezione 2: Programma**

### **Art. 3**            Contenuto

<sup>1</sup> ERF Schweiz diffonde un programma radiofonico religioso basato sui valori cristiani.

<sup>1</sup>    RS 784.40  
<sup>2</sup>    RS 784.401

<sup>2</sup> Il programma comprende un notiziario, un servizio d'informazioni, contributi culturali, d'intrattenimento e musicali.

<sup>3</sup> È fatto salvo l'esame della denominazione del programma da parte di altre autorità.

#### **Art. 4** Dichiarazione e trasparenza

<sup>1</sup> ERF Schweiz dichiara che il programma è un «Programma di cristiani appartenenti alle chiese nazionali e alle chiese libere».

<sup>2</sup> Garantisce l'autonomia redazionale e l'indipendenza nella creazione del programma.

#### **Art. 5** Collaborazione con altre emittenti

La ripresa di parti intere di programmi di altre emittenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

### **Sezione 3: Tecnica e obbligo d'esercizio**

#### **Art. 6** Diffusione

<sup>1</sup> ERF Schweiz diffonde le sue trasmissioni via cavo. Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo.

<sup>2</sup> Il Dipartimento autorizza i mezzi di diffusione in un allegato alla concessione. Le modifiche devono essergli precedentemente sottoposte per approvazione.

<sup>3</sup> La concessione non dà alcun diritto ad ottenere in futuro la possibilità di diffondere per via terrestre in modo analogico o digitale.

#### **Art. 7** Obbligo d'esercizio

Il Dipartimento può prevedere condizioni oppure limitare, sospendere o revocare la concessione se ERF Schweiz:

- a. non inizia l'esercizio entro dodici mesi dal rilascio della concessione;
- b. interrompe l'esercizio senza l'autorizzazione del Dipartimento.

### **Sezione 4: Sorveglianza**

#### **Art. 8** Tassa di concessione

<sup>1</sup> Entro il 30 aprile di ogni anno, ERF Schweiz comunica all'UFKOM l'importo degli introiti pubblicitari lordi realizzati l'anno precedente.

<sup>2</sup> Nel contempo comunica la durata totale, calcolata in minuti, della pubblicità trasmessa durante l'anno d'esercizio e in ogni singolo mese.

<sup>3</sup> Se del caso, permette all'UFCOM di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.

**Art. 9** Conto e rapporto annuali

<sup>1</sup> Il 30 aprile di ogni anno, ERF Schweiz presenta il suo conto e il suo rapporto annuali.

<sup>2</sup> Il rapporto annuale fornisce informazioni in merito:

- a. all'attività di ERF Schweiz e dei suoi organi;
- b. all'attività dell'organo di mediazione;
- c. alla struttura del programma, al tempo d'antenna totale e alla quota di produzioni proprie;
- d. alla collaborazione con altre emittenti svizzere o straniere.

**Sezione 5: Disposizioni finali**

**Art. 10** Modifica

Le modifiche della concessione che risultassero necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a ERF Schweiz alcun diritto d'indennizzo.

**Art. 11** Entrata in vigore e validità

La presente concessione entra in vigore il 1° dicembre 2004 ed è valida fino al 30 novembre 2014. Non sussiste alcun diritto al suo rinnovo.

10 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

